m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0008635.10-04-2017

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIrezione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II
Sistemi di Valutazione Ambientale
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
mattm@pec.minambiente.it
dva-2@minambiente.it

Oggetto: Microtunnel di approdo al tratto italiano del gasdotto Trans Adriatic Pipeline, in ottemperanza alla prescrizione A5) del D.M. 223 del 11/09/2014 - Trasmissione osservazioni

Premessa

La verifica di assoggettabilità è una procedura finalizzata ad accertare se un progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Tale procedura è regolamentata dall'art.20, Titolo III, Parte II del D.Lgs. 152/2006, mentre la significatività degli impatti ambientali negativi viene valutata dall'autorità competente in base ai criteri indicati nell'Allegato V, Parte II, del D.Lgs.152/2006, di seguito esposti.

"*1. Caratteristiche dei progetti*

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- *delle dimensioni del progetto*
- *del cumulo con altri progetti*
- *dell'utilizzazione di risorse naturali*
- *della produzione di rifiuti*
- *dell'inquinamento e disturbi ambientali*
- *del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.*

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- *dell'utilizzazione attuale del territorio;*
- *della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;*
- *della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:*

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

g) zone a forte densità demografica;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;

i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- *della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);*
- *della natura transfrontaliera dell'impatto;*
- *dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;*
- *della probabilità dell'impatto;*
- *della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto*”.

Il presente documento elenca le criticità del progetto a cui la Verifica di Assoggettabilità di si riferisce e le motivazioni che sono alla base per richiedere la Valutazione di Impatto Ambientale, ferma restando l’inutilità in generale dell’intero progetto Trans Adriatic Pipeline.

1. Pericolosità e rischio idrogeomorfologico

All’interno della relazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia troviamo quanto segue.
Con riferimento al DPCM 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" è possibile definire quattro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito riportata:
…

molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socioeconomiche.

…

Nell'analisi di dettaglio del rischio idrogeologico, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico si ricava per sovrapposizione delle zone soggette a pericolosità (intesa come prodotto della intensità per la probabilità) con gli elementi a rischio (intesi come prodotto del valore per la vulnerabilità), attraverso la matrice esposta in cui le colonne indicano le diverse classi di pericolosità idrogeologica e le righe esprimono i valori degli elementi a rischio secondo un indice crescente:

...

E5 = agglomerati urbani, aree industriali e/o artigianali, centri abitati estesi, edifici isolati, dighe e invasi idrici, strutture ricreative e campeggi;

…

Da cui risulta che:

...

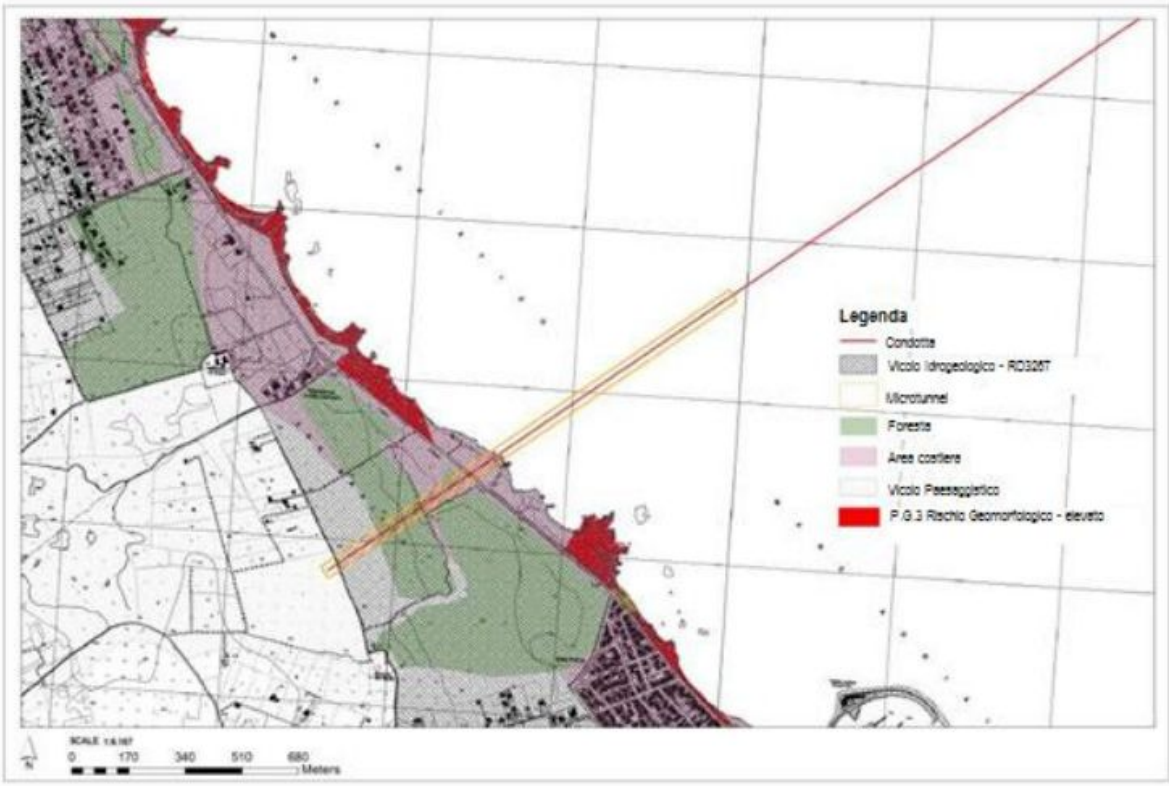
PG3 = aree a suscettibilità da frana molto alta (pericolosità molto elevata).

...

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI si indica, nel dettaglio agli articoli 12 e 13, quali siano gli interventi consentiti all'interno delle aree classificate PG3 ed in nessuno di questi rientrano le opere oggetto di questa Verifica di Assoggettabilità.

Costituisce obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata (P.G.3 e P.G.2), di **condizioni di stabilità tese a preservare le porzioni dell'area interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione che non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree contermini** e non venga compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell'intera porzione in frana.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo del raggiungimento delle condizioni di stabilità delle aree P.G.3 e P.G.2, qualora ciò concorra al raggiungimento di maggiori condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio contermine interessato da tessuto insediativo.



Si può ben notare che l'area costiera interessata dall'intervento è prossima a due aree classificate PG3, ragion per cui appare indispensabile stabilire con maggior dettaglio le interferenze delle opere con le aree a rischio geomorfologico, e delle aree contermini, coinvolgendo l'Autorità di Bacino all'interno della **necessaria** Valutazione d'Impatto Ambientale.
Tutto ciò nonostante l'Autorità di Bacino si sia già espressa a riguardo in data 31-03-2017 ritenendo che non sia dovuto alcun parere, ma in ottemperanza all'ottenimento della compatibilità idraulica e geomorfologica secondo quanto previsto alle prescrizioni A21 e A22 del DM MATTM 223 del 11/09/2014.
La soluzione progettuale, difatti, interessa aree in cui si possono manifestare fenomeni di microtettonica, frane e deve garantire continuità idraulica della falda in un contesto territoriale più esteso, soprattutto quello costiero, già classificato a pericolosità elevata per un lunghissimo tratto sia precedente che successivo al punto di approdo.
Anche il tratto di microtunnel ed il pozzo di spinta sono inserite in un contesto presumibilmente fratturato e idraulicamente sensibile e gli effetti delle nuove costruzioni previste da progetto sono significativi.

2. **Autorizzazione per cavi e condotte nonché per materiale di scavo su fondale marino**

L'art. 109 del Decreto Legislativo 152 del 2006, avente come oggetto l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte, indica con precisione (al comma 5 bis) che "*Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale*".

Le soluzioni tecniche adottate da questa proposta progettuale necessitano di una nuova autorizzazione ai sensi dell'art.109 del decreto su citato, la quale dovrà essere formalizzata all'interno di una nuova procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.
Infatti, in alternativa, il comma 2 dell'art.5 bis indica che "*Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti*".

3. Piano delle Coste (classificazione per normativa c2s2, LIC media criticità, analisi 10 metri in arretramento)

Il Piano Regionale delle Coste è uno strumento che affronta i molteplici conflitti che si presentano sulle aree costiere per garantirne la tutela ed il mantenimento nel tempo con l'aiuto di una pianificazione che sia in grado di analizzare i fattori di pressione che possono stravolgere i precari equilibri.
Per classificare i tratti costieri sono stati incrociati i dati della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi con quelli della sensibilità ambientale trovando 9 livelli, dal più elevato (corrispondente al valore 1) al più basso (corrispondente al valore 9):
…
5. C2.S2 C2. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
...
L'art.6.2.5 degli indirizzi generali delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste indicano che "*il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso un'attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero*".
Anche il Piano Regionale delle Coste individua questa zona, composta da costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede con segni di arretramento per erosione, come **area a media criticità e sensibilità ambientale**.



L'area interessata dall'approdo ricade in una zona classificata C2.S2 dal predetto Piano e questo conferma la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale in ragione delle caratteristiche

dell’impatto potenziale così come definiti dai criteri indicati nell'Allegato V, Parte II, del D.Lgs.152/2006.

4. Vincoli dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale pugliese

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale è uno strumento di governo del territorio e del paesaggio che fornisce indirizzi e direttive in campo ambientale, territoriale e paesaggistico.
L’area di cantiere è situata in una zona su cui insistono vincoli paesaggistici rilevanti.



I vincoli interessati dall’area sono:

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Melendugno, D.M. 01-12-1970 pubblicato su G.U. n.121 del 10/05/1974. La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi, maestosi oliveti, pregiate essenze locali, acque sia di falda freatica che carsica che alcune volte affiorano in vere sorgenti, attraversata dalla litoranea salentina che, fiancheggia, in questo tratto dell'Adriatica, parallelamente la costa per circa 10 km., costituisce un quadro panoramico di eccezionale importanza, nonché, per la presenza di antichi resti monumentali, un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale. (Tratto da D.M. 01/12/1970). Di seguito, si mostra la scheda estratta dal PPTR relativa al vincolo in esame.

MIBAC - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico – PAE0060
Ambito n. 10 – Tavoliere Salentino
Figura 10.3 La costa profonda da San Cataldo ai Laghi Alimini

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Codice Regione	Codice SITAP	D.M. – G.U.	denominazione	Provincia	comune/i	Superficie (km²)	Tipologia art. 136 D. Lgs. 42/04
PAE0060	160098	01-12-1970 G.U. n.121- 10/05/1974	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Melendugno	LE	MELENDU-GNO	75,015 km²	a b c **d**

"riconoscimento" (del valore dell'area)	La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi, maestosi oliveti, pregiate essenze locali, acque sia di falda freatica che carsica che alcune volte affiorano in vere sorgenti, attraversata dalla litoranea salentina che, fiancheggia, in questo tratto dell'Adriatica, parallelamente la costa per circa 10 km., costituisce un quadro panoramico di eccezionale importanza, nonché, per la presenza di antichi resti monumentali, un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale. (Tratto da D.M. 01/12/1970).	art. 134, c.1 lett. c) D. Lgs. 42/04 **SI**
Ricognizione, delimitazione, rappresentazione	**Verbale del 27/10/2010**	
Note	Il perimetro del vincolo si sovrappone a quello del PAE0134, istituito ai sensi della L. 1497 – del 1939 – L. n. 431 del 1985 (Galasso), G.U. n.30 del 06.02.1986, riportato nel SITAP con codice 160096.	

- Integrazione alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera salentina, ricadente nei comuni di Lecce, Vernole, Melendugno e Otranto, D.M. 01-08-1985 pubblicato su G.U. n.30 del 06/02/1986. La zona ha notevole interesse pubblico perché per la sua originaria bellezza, e composizione naturale, caratterizzata di macchie verdi ed essenze locali nonché da un bosco che si sviluppa lungo parte del litorale, con piante di pino Aleppo, pino domestico, e qualche esemplare di cipresso ed eucaliptus costituisce, un quadro panoramico di grande rilievo e nello stesso tempo insieme ai resti di antichi monumenti un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale. (Tratto da D.M. 01/08/1985). Di seguito, si mostra la scheda estratta dal PPTR relativa al vincolo in esame.

MIBAC - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico – PAE0134
Ambito n. 10 – Tavoliere salentino
Figure 10.1 - 10.3 La campagna leccese del ristretto e il sistema delle ville suburbane -La campagna a mosaico del salento centrale

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Codice Regione	Codice SITAP	D.M. – G.U.	denominazione	Provincia	comune/i	Superficie (km²)	Tipologia art. 136 D. Lgs. 42/04
PAE0134	160096	01-08-1985 G.U. n.30 - 06/02/1986	Integrazione alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera salentina, ricadente nei comuni di Lecce, Vernole, Melendugno e Otranto	LE	LECCE – VERNOLE - MELENDU-GNO - OTRANTO	60,544 km²	a b c **d**

"riconoscimento" (del valore dell'area)	La zona ha notevole interesse pubblico perché per la sua originaria bellezza, e composizione naturale, caratterizzata di macchie verdi ed essenze locali nonché da un bosco che si sviluppa lungo parte del litorale, con piante di pino Aleppo, pino domestico, e qualche esemplare di cipresso ed eucaliptus costituisce, un quadro panoramico di grande rilievo e nello stesso tempo insieme ai resti di antichi monumenti un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale. (Tratto da D.M. 01/08/1985)	art. 134, c.1 lett. c) D. Lgs. 42/04 **SI**
Ricognizione, delimitazione, rappresentazione	**Verbale del 23/09/2010**	
Note	Il decreto integra parzialmente l'area sottoposta a tutela dai seguenti vincoli istituiti ai sensi della L. 1497 del 1939: - PAE0057, G.U. n. 267 del 08.10.1975, codice Sitap 160095; - PAE0083, G.U. n. 330 del 31.12.1970, codice Sitap 160124; - PAE0060, G.U. n. 53 del 01.03.1971, codice Sitap 160098; - PAE0069, G.U. n. 276 del 17.10.1975, codice Sitap 160108.	

- area di rispetto dei boschi

4.1 Aree a notevole interesse pubblico

Per le aree di notevole interesse pubblico, l'art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR indicano le seguenti prescrizioni.

"*1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei*

singoli vincoli, si applicano con valore prescrittivo le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 delle presenti norme:
1.1 la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4, in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR;
1.2. le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;
1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, assumono carattere prescrittivo:
a) per i manufatti rurali
- *Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;*
- *Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;*
- *Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;*

b) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile
- *Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

c) per le trasformazioni urbane
- *Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;*
- *Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;*

d) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture
- *Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;*

e) per la progettazione e localizzazione di aree produttive
- *Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate*"

4.2 Aree di rispetto dei boschi

Per le aree di rispetto dei boschi, l'art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR indicano le seguenti prescrizioni:
"*1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).*
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, ***si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi*** *di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*
a1) ***trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva****. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni*

degradate, le normali pratiche silvo-agro- pastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

*a2) **nuova edificazione**;*

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

*a4) realizzazione e ampliamento di **impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti**;*

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

*a6) **realizzazione di gasdotti**, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;*

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

*a8) **eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio** agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.*

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili i seguenti piani, progetti e interventi:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 10%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- *siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*
- *comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*
- *assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;*
- *garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;*
- *incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture

esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;
c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);
c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio ;
c7) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico."

5. Perché si rende necessaria una valutazione di impatto ambientale completa ed esaustiva.

5.A Aspetti di carattere generale relativamente ai requisiti di indipendenza e di responsabilità del gestore.

La Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE e che è intesa a stabilire norme comuni in materia di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, si applica principalmente al gas naturale, al gas naturale liquefatto (GNL), al biogas e al gas derivante dalla biomassa.
La certificazione preliminare di TAP AG in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico' veniva deliberata soltanto in data 26 novembre 2015 con deliberazione n. 566/2015/R/GAS che esprimeva di adottare una decisione preliminare, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e del paragrafo 4.5.2. della Final Joint Opinion allegata alla stessa deliberazione, congiuntamente all'Autorità greca (RAE) ed alla Autorità albanese (ERE).
La certificazione finale di TAP AG faceva seguito[1] al parere della Commissione europea del 28 gennaio 2016 C(2016) 538 FINAL, con il quale tuttavia la Commissione invitava l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico' a:
a) monitorare l'evoluzione della struttura proprietaria di TAP AG al fine di evitare rischi di discriminazione nella gestione dell'infrastruttura da parte dei suoi azionisti, esistenti o futuri, che possano avere ripercussione sui mercati serviti dal gasdotto, in particolare quello greco e quello italiano;
b) valutare se le misure previste dalla regolazione dell'Autorità e gli impegni imposti a TAP AG nella decisione di certificazione preliminare, siano sufficienti a prevenire una potenziale indebita

[1] Deliberazione 172/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

influenza dei suoi azionisti sulle limitate decisioni di natura commerciale assunte già nella fase di costruzione del gasdotto;
c) verificare se le misure imposte a TAP AG siano adeguate a garantire che la prestazione di servizi da parte dei suoi azionisti, sia durante la costruzione che dopo l'entrata in esercizio del gasdotto, non comprometta il trattamento non discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili gestite dalla società né tantomeno la sua indipendenza come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale;
d) accertare la compatibilità con le disposizioni della direttiva 2009/73/CE degli accordi che TAP AG intende stipulare con gli altri gestori di trasporto, azionisti o meno della società, per la svolgimento di alcune attività tecniche e di manutenzione sul gasdotto; in particolare, accertare che tali accordi siano stipulati a condizioni di mercato e assicurino il trattamento non discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili contenute nei suddetti accordi;
e) accertare che le condizioni di finanziamento della costruzione del gasdotto da parte degli azionisti di TAP AG siano conformi alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE, vale a dire, alle condizioni di mercato;
f) infine, assicurare che il personale di TAP AG, che si occupa delle attività commerciali durante la fase di costruzione del gasdotto, rispetti tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 19 della direttiva 2009/73/CE e che vi siano adeguate misure idonee a prevenire la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili da parte del personale in distacco dagli azionisti della società che si occupa della costruzione del gasdotto.
A tali inviti da parte della Commissione Europea, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" rispondeva e concludeva come di seguito:
a) l'Autorità, sia nella Final Joint Opinion che nella propria decisione di certificazione preliminare, ha previsto un obbligo a carico di TAP AG di notificare ogni variazione del proprio assetto di controllo societario al fine di verificarne la compatibilità con le condizioni su cui si basa sia la decisione di esenzione sia la decisione di certificazione; inoltre, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 aprile 2006, TAP AG è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione dei soggetti titolari di esenzione o delle condizioni su cui questa si fonda al fine di verificare le possibili ripercussioni di tali variazioni sul mercato italiano del gas; l'Autorità, pertanto, è in grado, di valutare, in maniera tempestiva, se eventuali modifiche nell'assetto di controllo di TAP AG possano compromettere la gestione neutrale dell'infrastruttura e, nel caso, di imporre ulteriori misure a garanzia dell'indipendenza della società;
b) le limitate attività di natura commerciale intraprese da TAP AG durante la fase di costruzione del gasdotto, consistenti nella gestione e conferimento della capacità non esentata, sono sottoposte a specifici provvedimenti dell'Autorità che si sono rivelati efficaci nel prevenire il rischio di un'indebita influenza da parte dei suoi azionisti su tali attività (come anche confermato nella relazione del responsabile della conformità); parimenti, le misure predisposte da TAP AG, in seno al programma di adempimenti (approvato con la deliberazione 51/2014/R/gas), nonché la nomina del responsabile della conformità, preposto proprio alla vigilanza sul corretto adempimento di tali misure, hanno evitato il rischio di una divulgazione di informazioni commercialmente sensibili ai suoi azionisti; l'Autorità, inoltre, tramite il monitoraggio effettuato dal responsabile della conformità, è in grado di intervenire tempestivamente imponendo apposite misure regolatorie laddove insorgano potenziali minacce all'indipendenza di TAP AG paventate dalla Commissione europea;
c) la gestione del progetto di costruzione del gasdotto da parte di TAP AG è stata di recente affidata ad un Project Management Team i cui membri non hanno alcun rapporto di impiego con gli attuali azionisti della società; peraltro, il personale messo a disposizione dagli azionisti in questa fase è comunque assoggettato a precise regole sul trattamento delle informazioni riservate previste dal citato programma di adempimenti che, come detto in precedenza, si sono dimostrate adeguate ad assicurare il trattamento non discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili; ancora, la decisione di certificazione preliminare prescrive a TAP AG l'obbligo di sottoporre all'Autorità, per la sua preventiva approvazione, tutti i contratti aventi a oggetto eventuali

prestazioni di servizi da parte dei propri azionisti e di dare prova del rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla direttiva 2009/73/CE prima della data di inizio delle operazioni commerciali; simile prescrizione permette, pertanto all'Autorità di imporre eventuali misure aggiuntive, in relazione ai suddetti contratti, al fine di assicurare l'indipendenza di TAP AG nella gestione del gasdotto;
d) al momento TAP AG ha dichiarato di non avere ancora stipulato alcun accordo con altri gestori di trasporto (azionisti o meno della società); tali accordi potrebbero comportare l'affidamento ai predetti gestori di alcune attività di natura tecnica afferenti alla gestione del gasdotto di cui, in ogni caso, TAP AG, in qualità di gestore di trasporto indipendente, manterrà la responsabilità della corretta esecuzione; inoltre, come previsto dalla decisione di certificazione preliminare, TAP AG è tenuta a sottoporre all'Autorità i suddetti accordi, preventivamente alla loro stipula, insieme a prove documentali della loro conformità con le disposizioni del Capo IV della direttiva 2009/73/CE così da consentire all'Autorità, laddove necessario, di imporre eventuali misure addizionali a salvaguardia della gestione neutrale del gasdotto rispetto a interessi terzi;
e) dalle informazioni fornite da TAP AG risulta che i finanziamenti concessi a quest'ultima dai suoi azionisti siano conformi a condizioni di mercato, in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE, ciò in quanto, le condizioni di finanziamento, (sebbene non ancora definitive) cui sono soggetti gli azionisti appaiono equivalenti a quelle dei finanziatori terzi del progetto; ad ogni modo, ai sensi della decisione di certificazione preliminare, TAP AG è tenuta a sottoporre alla valutazione dell'Autorità gli accordi finanziari definitivi, affinché questa possa valutarne la compatibilità con le disposizioni della direttiva 2009/73/CE in materia di unbundling e imporre a TAP AG eventuali correttivi, laddove necessario;
f) sulla base di quanto riportato da TAP AG, il personale attualmente coinvolto nelle attività di natura commerciale non è personale in distacco dai suoi azionisti ma ha un rapporto di impiego diretto con la società in questione ed è già oggi in grado di rispettare i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 19 della direttiva 2009/73/CE; inoltre, come reiterato in precedenza, le misure contenute nel programma di adempimenti sono idonee a prevenire l'accesso ingiustificato alle informazioni commercialmente sensibili da parte del personale distaccato dagli azionisti coinvolto nella costruzione del gasdotto;
- adottava la decisione finale di certificazione di TAP AG come gestore di trasporto indipendente ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e del paragrafo 4.5.2 della Final Joint Opinion a condizione che TAP AG predisponga progressivamente le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i requisiti di indipendenza prescritti al gestore di trasporto indipendente dal Capo IV della direttiva 2009/73/CE, ad eccezione dell'articolo 22, entro la data di inizio delle operazioni commerciali, in conformità alle tempistiche proposte da TAP AG nella sua istanza di certificazione;
- confermava tutti gli impegni posti a carico di TAP AG con la decisione di certificazione preliminare di cui alla deliberazione 566/2015/R/gas prevedendo, in aggiunta, che la società in questione assoggetti formalmente tutto il personale coinvolto nelle attività commerciali, anche durante la fase di costruzione, a tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 19 della direttiva 2009/73/CE, così da evitare ogni indebita interferenza sulle decisioni afferenti alla gestione del gasdotto, nonché confermando, altresì, le mansioni affidate al responsabile di conformità sia dalla deliberazione 51/2014/R/gas (di approvazione del programma di adempimenti) sia dalla citata deliberazione di certificazione preliminare e prevedendo che l'attuazione degli impegni posti a carico di TAP AG dal presente provvedimento possa essere posticipata solo a seguito di motivata richiesta all'Autorità da parte della società a fronte di circostanze straordinarie che rischiano di compromettere la decisione di esenzione.
La decisione della Commissione del 17 marzo 2015 di prolungamento dell'esenzione della Trans Adriatic Pipeline dai determinati requisiti di accesso di terzi, regolazione tariffaria e di separazione proprietaria ai sensi degli articoli 9, 32, 41 (6), (8) e (10), della direttiva 2009/73 / CE, e segnatamente l'articolo 11, che prevede che in linea con l'articolo 36 (9), della direttiva 2009/73 / CE, **l'approvazione della Commissione perde il suo effetto nel caso in cui la costruzione del**

Trans Adriatic Pipeline non sia ancora avviata entro il 16 maggio 2016 e nel caso in cui l'infrastruttura non sarà diventata operativa entro il 31 dicembre 2020, a meno che la Commissione decida che ogni ulteriore ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona a cui l'esenzione è stata concessa o trasferita in accordo con le norme applicabili."[2]
Da quanto si apprendeva dal sito ufficiale della stessa TAP AG i lavori venivano presentati con un grande cerimoniale nella città di Salonicco soltanto in data 17 maggio 2016[3] e i primi tubi lineari e curve di acciaio approdavano nei porti di Salonicco e Kavala soltanto il 25 maggio 2016[4] (https://www.tap-ag.it/notizie-ed-eventi/2016/05/25/i-primi-tubi-di-tap-consegnati-nei-porti-di-salonicco-e-kavala).
Ciò posto, sotto un profilo di mero carattere generale relativamente ai contenuti della documentazione ed agli aspetti procedurali previsti dalla regolamentazione del mercato interno atti a legittimare la proponente nell'accesso in regime di esenzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 36 (9) della direttiva 2009/73/CE emergono elementi di plateale avvio della costruzione del TAP in date successive al termine fissato dalla Commissione Europea, 16 maggio 2016, per l'efficacia della decisione del 17 marzo 2015 di approvazione del prolungamento dell'esenzione del TAP dai requisiti di accesso di terzi, regolazione tariffaria e di separazione proprietaria ai sensi degli articoli 9, 32, 41 (6), (8) e (10), della direttiva 2009/73 / CE.
A tutt'oggi non è nota alle comunità ed ai territori interessati dal TAP nessuna ulteriore decisione della Commissione che dia conto alla cittadinanza ed al mercato che il ritardo nell'avvio della costruzione è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona a cui l'esenzione veniva concessa.
Pertanto, non possiamo che condividere le serie perplessità sollevate da più parti, uno fra tutti il Comune di Melendugno (LE), in ordine agli effetti nefasti che resterebbero, sul piano ambientale e paesaggistico, in capo ai territori ed alle comunità pugliesi in ogni caso, sia nel caso di completa esecuzione e messa in esercizio dell'opera entro il termine fissato dalla Commissione Europea al 31 dicembre 2020, come nel caso di un accertamento di sopraggiunta decadenza per mancato rispetto del termine di inizio dei lavori fissato – sempre dalla Commissione Europea - al 16 maggio 2016 dato il concorso dei due elementi di fatto su richiamati, ovvero (a) la plateale apertura dei lavori con il cerimoniale di Salonicco in data 17 maggio 2016 e (b) la mera esecuzione di minime e piuttosto marginali attività soltanto preliminari rispetto a quelle 'preparatorie' per l'inizio dei lavori sul versante salentino (con presa d'atto dal Comune di Melendugno prot. n. 11604 del 17.05.2016) [5]; elementi che inducono alla fondata considerazione che tanto la decisione della Commissione europea quanto l'autorizzazione unica rilasciata in via ministeriale non siano state onorate in relazione al range temporale fissato dalla prima e assunto dalla seconda per l'inizio dei lavori. Tanto più che su quest'ultima – l'autorizzazione unica - pende conflitto di attribuzione del 29 dicembre 2016, promosso dalla Regione Puglia autorizzata con deliberazione della giunta regionale n. 1907 del 30 novembre 2016 e si attende la pronuncia della Corte Costituzionale.

5.B Aspetti di carattere ambientale

Gli aspetti di carattere generale poc'anzi esaminati conferiscono al fine di delineare i primi passaggi del quadro autorizzatorio nel quale si innestano gli obblighi prioritari di chi opera come di chi intende operare nel mercato interno del gas.
La direttiva 2009/73 / CE mira a realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, sicuro e – precisa - “sostenibile dal punto di vista ambientale”. Gli Stati membri possono

---

[2] Articolo 11 - Decisione RAE nr 269/2013 del 1 ° giugno 2013 e il Decreto MSE del 25 giugno 2013 sono uguali e modificati di conseguenza.
[3] https://www.tap-ag.it/notizie-ed-eventi/2016/05/17/cerimonia-a-salonicco-per-lavvio-dei-lavori-di-costruzione-del-trans-adriatic-pipelin e-il-gasdotto-di-878-km-trasportera-il-gas-del-caspio-ai-principali-mercati-europei
[4] https://www.tap-ag.it/notizie-ed-eventi/2016/05/25/i-primi-tubi-di-tap-consegnati-nei-porti-di-salonicco-e-kavala
[5] Comune di Melendugno prot. n. 11604 del 17.05.2016 “Considerato che (1) ad oggi, martedì 17.05.2016, la società Trans Adriatic Pipeline non ha dato inizio ai lavori”

imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi – per quanto in esame - alla “tutela dell'ambiente”.
Per quanto attiene al trasporto, lo stoccaggio e il GNL, gli Stati membri devono designare uno o più gestori dell’impianto di stoccaggio e di GNL, che avranno prima di tutto il compito di assicurare funzionamento, manutenzione e sviluppo del sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL – ribadisce sin dalle prime disposizioni la citata direttiva - “nel rispetto dell’ambiente”. Anche per quanto attiene la distribuzione e la fornitura gli Stati membri devono designare i gestori dei sistemi di distribuzione o chiedono di farlo alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione. In ogni caso, i gestori dei sistemi di distribuzione hanno “principalmente” il compito di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas, ma – ancora, in via del tutto preliminare - di gestire, mantenere e sviluppare il sistema nel “dovuto” rispetto dell'ambiente.
Pertanto, il rispetto dell'ambiente è fondamentale ed è semplicemente “dovuto” e trattato come prioritario anche dalle stesse norme di regolazione del mercato interno del gas come ridefinite dalla stessa direttiva proposta dalla Commissione Europea.
Il carattere di priorità ambientale inserito nella direttiva di settore si pone pertanto quale paradigma generale comunitario, supremo e superiore rispetto a qualsivoglia interesse nazionale posto come "strategico" o "preminente" da leggi o atti aventi forza di legge nazionali, e ancor più rispetto ad una pari qualificazione per successiva via esclusivamente ministeriale.
A tutt'oggi, infatti, sulla stessa autorizzazione unica pende innanzi alla Corte Costituzionale ricorso per conflitto di attribuzione del 29 dicembre 2016 promosso dalla Regione Puglia, autorizzata con deliberazione della giunta regionale n. 1907 del 30 novembre 2016 contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, il potere di negare l'adozione degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2016 in relazione al procedimento che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione per il gasdotto TAP, ovvero per il ripristino della sfera di attribuzioni spettanti alla Regione Puglia in base all'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, che prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni (c.d. "intesa forte"), dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica». La sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2016, infatti, ha altresì previsto che «l'intesa prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, [...] non puo' che riguardare anche "le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse"» ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero come alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica.
E' evidente che, v'è l'affidamento di tutta la cittadinanza nel fondamentale interpello dell'organo di garanzia costituzionale e che, qualora il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia sarà risolto nel senso che si auspica coerente alla pronuncia n. 110 del 2016 della Corte Costituzionale, lo Stato potrebbe vedersi imporre l'obbligo di ottemperare al disposto dell'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, con effetti sullo stesso decreto di autorizzazione e, in un tale scenario, affinché si possa giungere ad una "intesa forte" Stato-Regione, sarà ancor più

imprescindibile una valutazione di impatto ambientale che presenti i caratteri dell'esaustività e della completezza. Esaustività e completezza che non ricorrono mai, in nessuna valutazione ambientale, allorquando siano escluse la partecipazione delle comunità e dei territori coinvolti e interessati dalle opere.
A tal proposito gli osservanti fanno richiamo all'intera Convenzione di Aarhus e segnatamente all'art. 1 che ne indica le "Finalità": "Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di "partecipazione del pubblico" ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale" in conformità delle disposizioni della Convenzione.
Esaminati e comparati gli atti e la documentazione depositata nella presente procedura si osserva in prima analisi una ferma contrarietà del pubblico alla valutazione dell'opera 'per lotti', dato che gli impatti rilevanti di una qualunque opera non sono meramente quelli immediati e contestuali all'esecuzione, ma – ci duole doverci fare portavoce di tali ragioni - sono soprattutto quelli che derivano dalla messa in esercizio dell'intera opera, complessivamente ed unitamente considerata. Pertanto ai fini del conseguimento di quell'intesa "forte" prescritta dalle norme dell'ordinamento su richiamate si dovrà ripercorrere l'iter e procedere ad una valutazione di impatto ambientale che presenti i caratteri dell'esaustività e della completezza per il superiore interesse alla "sostenibilità ambientale" rimarcata dalla stessa Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa non squisitamente a norme ambientali, bensì - specifica per il settore di intervento - a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, pertanto, assunta quale principio fondamentale ineluttabile dell'ordinamento comunitario 'e' nazionale.
Art. 3 – quater del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Principio dello sviluppo sostenibile.
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
Tornando alla documentazione prodotta ed esaminata nella procedura di verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dell'opera si osserva come ci

viene dato atto che a febbraio 2017 c'è stata una parziale, invero minima, ottemperanza alle prescrizioni ante operam e che, dell'intero quadro prescrittivo, la documentazione di volta in volta presentata dalla proponente – attualmente in fasi istruttorie da parte delle Autorità Competenti alle Verifiche di Ottemperanza e degli altri Enti interessati alle medesime verifiche – pare richiedere un serrato scambio di note aggiuntive e di note di risposta che sfuggono totalmente al controllo ed alla partecipazione del pubblico.
Pertanto, al fine di garantire una reale partecipazione del pubblico ai sensi della Convenzione di Aarhus si osserva la necessità di **assoggettare l'opera ad una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che garantisca la confluenza di ulteriori competenze ed osservazioni da parte della società civile**, necessarie anche al fine di sostenere le fasi istruttorie sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni.
Si chiede che ciascuna parte garantisca il diritto di accesso alle informazioni, di "partecipazione del pubblico" ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della Convenzione, ovvero che non si interrompa neppure per un attimo il perseguimento delle finalità della richiamata convenzione.

A tal fine non può non osservarsi come il quadro prescrittivo deve necessariamente arricchirsi di tutti i ragguagli che le controdeduzioni alle osservazioni dell'ARPA Puglia, presentate nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del TAP, non sono state in grado di offrire, in particolare:

- sulla assenza di una valutazione degli impatti cumulativi dell'opera complessivamente ed unitariamente considerata, ivi incluso il tracciato di interconnessione con la rete di trasporto nazionale;

- sull'alterazione fisica del fondale marino;

- sugli impatti sull'ambiente marino;

- sull'assenza di valutazione di alternative e sulla mancata disamina dell'ipotesi "zero";

- sulla necessità di varianti agli strumenti urbanistici tali da rendere necessaria l'assoggettabilità a VAS secondo legge e regolamento regionale;

- sulla necessità che il Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale e Sociale riceva adeguata pubblicità, e tempo, per le valutazioni da parte del pubblico, specialmente per la conoscenza delle interferenze del progetto, anche incontrollate od accidentali, col sistema ambientale di riferimento in considerazione delle componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche;

- sulla scarsa coerenza rilevata tra i contenuti dello scenario di riferimento ambientale ante operam e la carente definizione delle azioni di progetto che in ciascuna fase determinano impatti ambientali significativi sulle singole componenti ambientali;

- sulla necessità di una verifica della presenza onshore di ordigni bellici inesplosi ed eventualmente sulla correlata necessità di bonifica;

- sul rilevato contrasto tra l'allocamento delle stazioni di campionamento per le Campagne di Rilevamento Ambientale Marino in base alla corrente costiera prevalente e le risultanze dello studio relativo alla dispersione dei sedimenti, su cui neppure pare essersi chiuso il ciclo delle comunicazioni con l'ARPA in ordine a quanto affermato dalla proponente, ovvero che trattasi di mero errore descrittivo;

- sul rilievo dell'impatto significativo che le opere avranno sulle formazioni coralligene (codice habitat 1170) e sulla conclusione della proponente in termini di "inevitabilità";

- sugli impatti delle operazioni di dragaggio sulla posidonia oceanica prossima a 50 metri dal punto di uscita offshore del tunnel ritenuti dalla Proponente "non significativi" sulla base di uno studio modellistico che assimilerebbe "il materiale di ri-sospensione agli stessi ordini di grandezza attesi da una qualsiasi perturbazione meteomarina" – "indistinguibile da fenomeni naturali di ridotta entità" – Interessa un diverso approccio, da parte della proponente, all'osservazione sollevata dall'ARPA, più che in termini di grandezza del materiale in uscita dal punto offshore, in termini di capacità del materiale di uscita di apportare torbidità al sito e di riapportarla, non solo, nel corso delle operazioni di scavo, ma anche successivamente;

- sull'inefficace valutazione degli impatti sulle biocenosi bentoniche, sulle specie ittiche e sulle attività di pesca che interessano la zona costiera prevista per la condotta;

- sul rinvio del Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale, Sociale e Culturale in opera e post operam a piani specifici che la Proponente svilupperà con progettisti ed appaltatori, oggi sarebbe diversa la posizione della Proponente rispetto al 2013, atteso che ai fini della certificazione quale soggetto gestore indipendente, la Proponente dichiarava che "in ogni caso, TAP AG, in qualità di gestore di trasporto indipendente, manterrà la responsabilità della corretta esecuzione", pertanto i piani del Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale, Sociale e Culturale in opera e post operam, per quanto possano non essere specifici prima del coinvolgimento di altri progettisti ed appaltatori dovrebbero quantomeno offrire alle autorità e agli enti competenti per le verifiche un *minimum* al disotto del quale la Proponente si impegni a non scendere con progettisti/appaltatori al fine di garantire la "sostenibilità" in opera e post opera;

- sulla perdita fisica degli habitat sul fondo marino, specialmente per gli habitat prioritari, sull'aumento della torbidità e sugli impatti sulla fauna ittica e sulle attività di pesca mancherebbe un'esaustiva analisi delle interferenze col sistema ambientale di riferimento in senso conforme all'allegato G del D.P.R. 357/97 poichè non sono state prese in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente;

- sul fatto che manca del tutto l'analisi delle interferenze con le componenti biotiche,

abiotiche e connessioni ecologiche. Nel Cap. 9 ESIA la Proponente si limita ad indicare quali Descrizioni dell'attività/Misure di mitigazione quanto segue: "Evitare l'alterazione delle componenti abiotiche attraverso opportuni sistemi di sicurezza" senza spiegare come. Fa esplicito riferimento alla Convenzione di Berna del 1979 e un generico richiamo alla legislazione nazionale e comunitaria, mentre pare non avere a riferimento la direttiva Habitat e il preciso quadro normativo nazionale di recepimento;

- sul fatto che a tutte le osservazioni a cui TAP AG non ha saputo o potuto fornire risposte la stessa Proponente fa rinvio a un futuro Piano di Monitoraggio ante-durante-post operam delle attività di cantiere che "sarà predisposto", invece andrebbe conosciuto prima ed ai fini della valutazione ambientale;

- sul fatto che nel richiamato rapporto ESIA in relazione alle misure di mitigazione degli impatti, la Proponente, o non prevede misure di mitigazione, o prevede impatti bassi e non significativi, e là dove non li minimizza utilizza interlocuzioni evanescenti per descrivere le misure di mitigazione quali "attraverso l'impiego di apparecchiature all'avanguardia" o con l'assunto di meri obiettivi come "evitare ...", "necessità di attuare misure di mitigazione per minimizzare gli impatti ..." , "mediante l'impiego di adeguate misure di salvaguardia ..." salvo poi osservare, ad esempio, che la morte e lo spostamento di fauna ed avifauna selvatica dalle aree di cantiere verso nuove aree elettive è considerata dalla proponente una alterazione delle componenti abiotiche negli ecosistemi di impatto "basso";

- sul fatto che il Tracciato di Progetto è localizzato a circa 100 m dalla palude di Cassano. La Palude Cassano e le falde acquifere sono interconnesse. Inoltre, il corso d'acqua funge da bacino di scolo per le acque dell'estesa area paludosa e sfocia in mare. Le caratteristiche litologiche e morfologiche favoriscono la formazione di una serie di depressioni endoreiche. In queste aree depresse le acque meteoriche ricaricano gli acquiferi sottostanti attraverso la potenziale esistenza di doline e strutture carsiche. Il delicato rapporto tra la palude, le falde acquifere, il carsismo e le doline, il corso d'acqua che sfocia in mare e lo stesso mare è un equilibrio idrogeologico che potrebbe essere compromesso dall'esecuzione dell'opera del microtunnel per le relazioni che scaturirebbero dalle fratture presenti in tutta la sequenza litologica calcarenitica considerata.
Si osserva per giunta come manchi del tutto una policy per l'analisi preventiva dei rischi per la biosicurezza relativamente alla potenziale introduzione di specie alloctone e invasive – sul punto si osserva la grave lacuna del rapporto ESIA offerto dalla Proponente, ma anche dello stesso quadro prescrittivo disposto dal MATTM, entrambi osservati nell'iter valutativo senza la necessaria considerazione del fatto che dal 01 gennaio 2015, il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Tale regolamento prevede che i controlli del rischio di diffusione delle specie esotiche invasive debbano essere "ufficiali" (Art. 15) "entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione

deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.". L'assenza di strutture operative preposte ad eseguire detti controlli ufficiali non consente neppure di ottemperare agli impegni comunitari di Valutazione dei Rischi (art. 5) ed alle altre disposizioni del Capo II (sulla Prevenzione) e Capo III (sul Rilevamento precoce ed eradicazione rapida). Si osserva inoltre come, in corso d'opera, l'ordinamento normativo nazionale dovrà essere totalmente adeguato anche al regolamento di esecuzione (ue) 2016/1141 della commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 per così ottemperare all'obbligo di istituzione del Sistema di Sorveglianza di cui all'art. 14. Pertanto, se ne osserva l'indispensabilità e la propedeuticità rispetto ad ogni completamento dell'iter valutativo ed autorizzatorio sul piano ambientale, anche al fine di fornire allo Stato ed alla comunità europea, oltre che alle comunità salentine, le massime garanzie di attenzione alla prevenzione di ulteriori fenomeni, anche accidentali (vedasi Xylella), che possano minacciare la biosicurezza della fauna, della flora e degli habitat terrestri e marini nei siti di intervento. Il mero riferimento alla sola gestione delle acque di zavorra delle navi non pare poter offrire le necessarie garanzie di tutela al territorio "comunitariamente" considerato.

Tornando alla normativa nazionale di recepimento della direttiva Habitat, da prendersi in considerazione per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, va ricordata la scalarità delle opzioni possibili:

1) Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative.

2) In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento puó – e non 'deve' - essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DPR 120/2003, art. 6, comma 9) – misure che non compaiono minimamente accanto a quelle già insufficienti di mitigazione (se con un evanescente rinvio a misure di compensazioni indennitarie per chi ne dovesse far richiesta, ovvero subordinando il riconoscimento di somme di denaro a procedure di reclamo e ad azioni private in base alla legislazione nazionale).

3) Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritarie, l'intervento puó essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10).

4) In tutti gli altri casi (motivi di interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

6. Motivazioni di assoggettabilità da AU

L'articolo 4 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105. rubricato "Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa" prevede che:

"1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione Europea di cui al comma 6, se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.

2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'Interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:

- **a)** la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
- **b)** le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;
- **c)** la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare laddove disciplinati da specifiche disposizioni normative dell'Unione Europea.

4. La proposta di cui al comma 1, formulata dal proponente, in conformità ai criteri ed alle modalità del decreto di cui al comma 2, deve essere corredata delle informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, che comprendono:

- **a)** un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute o per l'ambiente;
- **b)** proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);
- **c)** proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà a seconda del casi);
- **d)** proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprietà pertinenti);
- **e)** se disponibile, la classificazione, a livello dell'Unione Europea, della sostanza o miscela;
- **f)** informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza

pericolosa è immagazzinata, utilizzata o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi.

5. La proposta di valutazione di cui al comma 1 è presentata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che è esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, entro 120 giorni dalla presentazione, dandone comunicazione al proponente.

6. Qualora il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione Europea unitamente ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma 4, per i fini di cui all'articolo 4 della Direttiva 2012/18/UE."

Il Terminale di Ricezione (PRT - Pipeline Receiving Terminal) è stato classificato, con nota 006705 del 19/3/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, come "impianto accessorio al sistema di rete e non può in alcun caso ricondursi alla definizione di "stabilimento" fornita dall'art. 3, comma 1, lett. a) del DLgs 334/99" (abrogato e sostituito dal DLgs 105/2015).
Per il Ministero dell'Interno, nota 0004762 del 23/3/2015, tale assunto trova conferma anche nell'art. 1, punto 2, del DM 17/4/2008 inerente la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 che colloca gli impianti di riduzione e regolazione della pressione e gli impianti di misura del gas nell'ambito del sistema di trasporto del gas naturale.

Il GIP di Lecce **Cinzia Vergine** ha deciso di accogliere, in data 7 Febbraio 2017, le richieste di archiviazione dei PM **Angela Rotondano** e **Cataldo Motta**. Un primo filone di indagini riguardava l'**esenzione** dell'opera **TAP** dall'applicazione della **normativa Seveso**, sugli impianti a **rischio incidenti rilevanti**. Secondo la relazione presentata dai consulenti tecnici incaricati dalla Procura di Lecce, in particolare, "la prossimità del valore di 48,6 tonnellate, 'quantità massima di gas potenzialmente presente nel PRT', alla soglia di 50t, che ne determinerebbe l'assoggettabilità alla disciplina di cui all'art.6 D.Lgs 334/99, consiglia dunque il rispetto sostanziale e non solo formale di tale valore massimo, sicché il permanere dell'esclusione dell'opera dal campo di operatività della normativa Seveso va costantemente assicurato attraverso costante monitoraggio della permanenza nel tempo della condizione appena indicata". Per questo motivo il GIP ha deciso di inviare copia dell'ordinanza anche a **Prefettura**, **Ministero dell'Interno**, **Ministero dello Sviluppo Economico**, **Ministero dell'Ambiente**, affinché ciascuno assuma le determinazioni di propria competenza.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n° 01392/2017 REG.PROV:COLL:del 27/02/2017, si è espresso in merito ai ricorsi n°4253 e 4261, entrambi del 2016, proposti dal Comune di Melendugno e dalla Regione Puglia, concernenti la realizzazione del gasdotto denominato ""trans adriatic pipeline-tap" - approvazione progetto definitivo. Nella citata sentenza del Consiglio di Stato si legge: <<Quanto alla disamina dell'argomento critico incentrato sulla affermata applicabilità al terminale di ricezione del gasdotto TAP - PRT - della normativa "Seveso" contenuta nel d.Lgs n. 334 del 1999, il T.a.r. ha anzitutto rammentato che:

a) la problematica relativa alla applicabilità della normativa "Seveso" alla contestata opera era emersa sin dall'inizio dell'esame del progetto TAP : ciò era dimostrato dalla

circostanza che la stessa Commissione VIA/VAS, nel parere del 29 agosto 2014, aveva inserito la prescrizione (poi divenuta A13 nel decreto 223/2014 e riguardante la preventiva acquisizione, con riferimento al PRT, del nulla osta di fattibilità rilasciato, ai sensi del d.lgs n. 334 del 1999, dal comitato tecnico regionale) in forma dubitativa ovvero "se ed in quanto prescritto e/o previsto";

b) tale prescrizione era quindi stata inserita nel d.M. n. 223/2014, ma successivamente alla sua adozione, continuando a sussistere dubbi sull'applicabilità del d.Lgs n. 334 del 1999 alla fattispecie in esame, il MISE aveva chiesto uno specifico approfondimento in ordine all'assoggettabilità del PRT alla normativa "Seveso" ai Ministeri dell'Interno e dell'Ambiente, sul presupposto della loro competenza in materia di sicurezza e di impianti a rischio di incidente rilevante;

c) anche il MATTM aveva chiesto uno specifico parere alla Commissione europea e quest'ultima, con nota del 21 ottobre 2014, non aveva escluso che i PRT potessero essere localizzati fuori da stabilimenti e quindi essere esclusi dall'applicazione della normativa "Seveso";

d) il Ministero dell'Interno, con nota del 25 novembre 2014, aveva ritenuto il PRT del progetto TAP non assoggettabile alla normativa "Seveso";

e) in data 28 novembre 2014, presso il MISE si era svolta una riunione tecnica sulla questione cui avevano partecipato il MATTM ed il Ministero dell'Interno ed in conclusione di tali lavori il Direttore centrale del MATTM, con nota del 2 dicembre 2014 (sulla base dell'interlocuzione con la Commissione europea e delle conclusioni raggiunte dal Ministero dell'Interno nella nota del 25 novembre 2014) aveva ritenuto superata la prescrizione A13) inserita nel d.M. n. 223/2014, sul presupposto che il terminale di ricezione – PRT – non rientrasse nella nozione di "stabilimento" di cui al d.Lgs n. 334 del 1999 e fosse invece un elemento connesso con il sistema di trasporto del gas;

f) con il d.M. n. 72 del 16 aprile 2015, preceduto da una deliberazione sul punto del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva ribadito il superamento della prescrizione A13) contenuta nel D.M. n. 223/2014, confermando il contenuto della predetta nota del 2 dicembre 2014.

4.3.1. Posto che le critiche della parte originaria ricorrente si incentravano sulla erroneità del superamento della prescrizione suddetta (e quindi sulla applicabilità del d.Lgs n. 334 del 1999 al terminale di ricezione) il T.a.r. ha osservato che:

a) poiché l'art. 4, comma 1, lett. d, dell'allora vigente d.lgs n. 334 del 1999, prevedeva che restassero esclusi dal campo di applicazione della normativa "Seveso" "il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1 "risultava nodale accertare se il PRT fosse assimilabile ad un impianto o ad uno stabilimento ai sensi del d.Lgs n. 334 del 1999, ovvero, invece, costituisse un elemento del sistema di trasporto del gas, escluso dall'applicazione della normativa";

b) tale conclusione in ultimo menzionata era quella corretta (con conseguente reiezione anche del secondo versante di censura) in quanto:

I) la prospettazione critica del ricorso si fondava sul presupposto che, all'interno del PRT (esteso su una superficie di circa 12 ettari), avrebbe dovuto svolgersi un'attività di "manipolazione" del gas naturale (consistente nell'attività di variazione della pressione e di riscaldamento che il gas naturale proveniente dal gasdotto TAP subisce prima di essere immesso

nella rete nazionale di distribuzione, la cui temperatura non può essere inferiore a 3°C) tale da far ricondurre il terminale di ricezione nella nozione di "impianto" ex art. 3, comma 1, lett. b, dell'allora vigente d.lgs n. 334 del 1999, e quindi assoggettato alla normativa "Seveso" (il che avrebbe comportato l'obbligatorietà del previo rilascio del NOF)

II) poteva convenirsi con la circostanza che il terminale di ricezione (PRT) del progetto TAP era composto da una serie di elementi, la maggior parte dei quali coincideva con le indicazioni contenute nel D.M. MISE del 17 aprile 2008 recante le regole tecniche per la progettazione, costruzione ed esercizio del sistema di trasporto del gas naturale (l'unico elemento di rilievo non contemplato nel predetto d.M. 17 aprile 2008 era quello di riscaldamento del gas, invece presente nel PRT del progetto TAP);

III) era invece non condivisibile ritenere che, alla luce dell'attività di variazione della pressione e di riscaldamento effettivamente svolta nel predetto PRT, ne dovesse discendere che l'impianto fosse assimilabile alla nozione di stabilimento (e non ad un sistema di trasporto) in quanto l'attività che si prevedeva dovesse svolgersi nell'ambito del PRT consisteva in una variazione limitata della pressione e della temperatura (quest'ultima di pochi gradi centigradi), in quanto il gas naturale viaggiava dalla stazione albanese a quella italiana sempre nello stato gassoso (e non liquido) lungo un tratto distante circa 120 Km che si sviluppava dalla stazione di compressione situata in Albania fino al PRT ubicato nel territorio di Melendugno;

IV) tale limitata attività di variazione della pressione e di riscaldamento del gas naturale proveniente nello stato gassoso dall'Albania non poteva essere assimilata ad un'attività di manipolazione;

V) neppure l'invocato principio di precauzione di derivazione comunitaria poteva far ritenere il PRT del progetto TAP assoggettabile alla normativa "Seveso", posto che non era ravvisabile alcuna situazione di incertezza scientifica in relazione alla pericolosità di una sostanza come il gas naturale.

La sentenza del Consiglio di Stato, pertanto, non prende minimamente in considerazione quanto statuito dall'ordinanza del GIP di Lecce che, seppur archiviando, ha messo in luce il possibile rischio di sforamento del valore massimo relativo alla quantità massima di gas potenzialmente presente nel PRT', con la consequenziale assoggettabilità dell'opera nel campo di operatività della normativa Seveso stante, alla data odierna, l'assoluta assenza di qualsivoglia prescrizione e predisposizione di idonei strumenti di costante monitoraggio dei valori di gas presenti nel PRT.

Tale stato di incertezza sul reale valore massimo di gas presente nel PRT e l'assenza di monitoraggio riporta in auge il principio di precauzione di derivazione comunitaria che Il Consiglio di Stato, al punto 4.3.1., lett b) - V della sentenza, liquida frettolosamente non ravvisando alcuna situazione di incertezza scientifica in relazione alla pericolosità di una sostanza come il gas naturale.

La valvola di intercettazione (BVS), inoltre, verrà installata in prossimità del punto di approdo del gasdotto (all'interno dell'area di cantiere prevista per il microtunnel), per permettere l'isolamento della condotta offshore rispetto al tratto onshore, per motivi legati alla manutenzione ed alla sicurezza. La condotta, la valvola di intercettazione e le valvole di by-pass, comprese le tubazioni di collegamento saranno interrate e, pertanto, si ritiene che tali opere, strettamente connesse con la realizzazione del microtunnel, debbano essere prese in considerazione per l'assoggettabilità a VIA.

Il ricorso al principio di precauzione, così come descritto dalla **Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione /* COM/2000/0001 def.** presuppone

- L'identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da un prodotto o da un procedimento;

- Una valutazione scientifica del rischio che, per l'insufficienza dei dati, il loro carattere non concludente o la loro imprecisione, non consente di determinare con sufficiente certezza il rischio in questione.

In merito al principio di precauzione Il Consiglio di Stato, con precedente sentenza del maggio 2015, ne chiariva l'importanza sostenendone l'applicazione *"ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, per cui l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata, rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche".*

Si parla, inoltre, della "possibilità effettiva di portare da 10 a 20 miliardi i metri di cubi di gas all'anno, sulla base della richiesta, da parte del mercato, di trasporto ulteriore di gas. Secondo la società, "per il tratto italiano, non ci sarebbe nessuna alterazione, ma il solo aumento della pressione nei tubi."

Una sottovalutazione del rischio di esplosione dovuto alla mancata conoscenza della quantità di gas presente nel PRT potrebbe portare ad eventi negativi. La pericolosità di tali opere, infatti, si è già manifestata nel recente passato: si cita a titolo non esaustivo l'esplosione, avvenuta in data 18 gennaio 2012, del gasdotto Snam situato a Tresana.

7. Controllo ulivi monumentali e reimpianto ulivi non monumentali

La qualità progettuale espressa da Trans Adriatic Pipeline necessita di maggior approfondimento e discussione da parte degli enti competenti.
Dalla relazione agronomica presentata dalla Società Proponente dell'intervento TAP - Trans Adriatic Pipeline inerente la gestione degli alberi di olivo "Olive tree management during construction", si evince un'anomalia, poiché la stessa è stata stilata dalla società OFRIDE srl, spin-off dell'Università del Salento e non da un Agronomo o Forestale.
Risulta inoltre mancante una schedatura tale da rendere, gli alberi soggetti ad espianto, riconoscibili ad un controllo nel periodo successivo.
L'art.1 della Legge Regionale del 4 giugno 2007, n.14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", cita contestualmente che *"La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale".*

All'interno del perimetro del cantiere TAP, come da autorizzazione dirigenziale prot. n. 12482 del 09/03/2017, a seguito della richiesta prot. n. 1204 presentata in data 12/01/2017 dalla società TAP intesa ad ottenere autorizzazione all'estirpazione di alberi di olivo si legge quanto segue:

"accertamento della presenza di n. 231 alberi di olivo di età compresa tra anni 20 e secolari, a sesto regolare, con infittimento limitato alla p.lla 28; accertamento di sussistenza del carattere di monumentalità per n.16 piante di olivo, ai sensi della L.R. n.14/2007, ricadenti nel lotto 1b".

Entrando ancor più nello specifico, si dispone quanto segue:

"*Relativamente a n. 211 alberi di olivo… l'obbligo di reimpianto dei medesimi nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 7 dicembre 2016, art. 12 e di quanto indicato nell'Autorizzazione allo spostamento di piante di olivo n. 821 del 6/03/3017 della Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale"* nonché "*Relativamente a n.4 alberi di olivo…, risultati positivi al saggio di ricerca della presenza di Xylella fastidiosa, …, l'immediata e completa distruzione sullo stesso sito di estirpazione*".

Da qui se ne deduce la non autorizzazione all'espianto dei n. 16 olivi con caratteristiche di monumentalità che **rimangono elementi naturali soggetti a tutela**.

Nelle linee guida che seguono, per la procedura di reimpianto si può ritrovare quanto segue:

La Società T.A.P. ha l'obbligo di attenersi alle linee guida della *Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del Paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia. Linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto di ulivi monumentali", Deliberazione della Giunta Regionale del 03/09/2013, n. 1576* da seguire sia per gli olivi monumentali sia per quelli non monumentali, proprio perché **l'alterazione e la modifica del paesaggio è rilevante** e ne richiede un'attenzione e una cura maggiore in tutte le operazioni previste.

Nell' Art.3 "Trasferimento ad altro sito"

"Le piante mollate dovranno essere trasferite nel luogo di messa a dimora con mezzi idonei, sui quali verranno poste con estrema cura ed in numero tale da ***non indurre stress o danneggiamenti di qualsiasi tipo****. Il mantenimento della pianta nel sito di espianto e/o reimpianto, ed il suo trasporto va effettuato avendo cura di adottare ogni* ***accorgimento utile a limitarne la disidratazione ai fini del successivo attecchimento****. Per lo stesso motivo, in casi di sosta prima del trapianto, l'albero deve essere protetto dall'irraggiamento diretto e dal vento".*

La società T.A.P. viola da giorni questo articolo in quanto, come da materiale fotografico allegato, ha abbandonato in zona cantiere ulivi già espiantati, con il rischio di danneggiamento irreversibile degli alberi e consecutivo pericolo di mancato attecchimento delle stesse nella fase successiva.







Il terreno scelto per ospitare gli ulivi espiantati Catasto Foglio 26 part.106 ha un pozzo inquinato con livelli che non rispettano le norme in materia, come certificato da Arpa Puglia. (Prot. 37991 del 26/6/2016). Con la citata nota Arpa Puglia ha comunicato che dall'esame dei rapporti di prova dei campionamenti eseguiti dalla società TAP nel corso della procedura di VIA emerge il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nei terreni e nelle acque sotterranee in due punti del territorio di Melendugno, denominati rispettivamente TS6 (ubicato al F12 part. 80 N.T.C.) e PZ2 (ubicato al F26 part. 106 N.T.C.) La TAP ha dichiarato che provvederà a curare le piante durante il periodo estivo attraverso l'uso di autobotti, incidendo pertanto sulla qualità dell'aria del territorio in esame.
Alla luce di quanto emerso, si può quindi osservare quanto sia importante sottoporre il progetto ad una Valutazione di Impatto Ambientale a causa delle **possibili interazioni con siti potenzialmente contaminati**.

8. Motivazioni di assoggettabilità a VIA in coerenza con altri provvedimenti

Diversi sono i provvedimenti di assoggettabilità a VIA che possono essere presi in considerazione per stabilire, con coerenza, che questo progetto (nella considerazione comunque globale dell'inutilità del Trans Atlantic Pipeline) deve essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale.

9.1 Terminale off-shore di rigassificazione GNL di Falconara Marittima - Progetto di ottimizzazione degli approdi a terra della condotta da 32" e del cavo di potenza e controllo.

Le motivazioni che hanno escluso questo progetto dalla VIA risiedono nel documento DVA-2013-0010045 del 02/05/2013:

- "*il progetto di cui trattasi non implica impatti negativi, nè significativi nè apprezzabili sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che di esercizio, rispetto a quelli già valutati ed autorizzati con decreto favorevole di compatibilità ambientale".*
  Tale ipotesi non ricade nel caso del microtunnel relativo al TAP per le motivazioni espresse in precedenza, relative anche alla **significatività degli impatti** sia in fase di realizzazione che di esercizio, gran parte dei quali ancora non sono noti e quindi non valutati nel DM 0000223 del 11/09/2014.
- "*gli interventi comporteranno un miglioramento anche dal punto di vista della sicurezza, come si può evincere dalla relazione tecnica di sicurezza che assevera peraltro il non aggravio di rischio".*
  Tale ipotesi non può essere valida per il progetto di microtunnel del TAP giacché le condizioni esposte sulla quantità di gas, sostanza pericolosa, trasportato e la sua prossimità all'applicazione della direttiva Seveso ne dimostrano **la criticità**.
- *"le nuove specifiche di progettazione dell'approdo della condotta e del cavo di potenza e controllo,...,consentano attività di cantiere caratterizzate dall'assenza di interazioni dirette o indirette con il sedimento marino superficiale, con i cicli biologici della fauna ittica o con l'attività di balneazione…".*
  Anche in questo caso questa ipotesi risulta completamente disattesa e non applicabile per il microtunnel del TAP a causa, ma non solo, della presenza delle praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa.

Si può ben notare che **neanche una** delle motivazioni che hanno consentito l'esclusione alla VIA del progetto con microtunneling su menzionato possa applicarsi al microtunnel del TAP,

9.2 Elettrodotto a 132 kV S. Giuseppe-Portoferraio n. 048 - Ricostruzione elettrodotto e Variante localizzativa del nuovo sostegno 40

All'interno del Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale n.2007 del 04/03/2016 si legge:

"*I lavori del primo lotto,..., iniziati in data 15 settembre 2009, sono stati completati, mentre quelli relativi al secondo lotto … sono stati sospesi in data 26 febbraio 2010, a causa dell'**opposizione della popolazione e del Comune di Portoferraio avversi alla realizzazione** del tratto aereo autorizzato.*
Conseguentemente, anche i lavori del terzo tratto in cavo interrato… non sono mai iniziati.

…
In data 26/11/2011 si è tenuta una riunione presso il MISE in merito alle problematiche emerse nella fase realizzativa… alla riunione hanno partecipato, oltre il MISE, il MATTM, la Regione Toscana, il Comune di Portoferraio e Terna.
Come si evince dal verbale di riunione, il Comune di Portoferraio ha comunicato che ***la popolazione è insorta, comprese le categorie economiche, e ci sono stati problemi di ordine pubblico e pertanto non ci sono i margini per proseguire i lavori*** *e non è possibile completare l'elettrodotto come autorizzato".*

Appare evidente che le condizioni alla base della effettuazione della Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di elettrodotto menzionato siano del tutto equivalenti, se non addirittura inferiori per entità, a quanto accaduto a Melendugno in questi giorni.

9. Conclusioni

Dalla lettura di quanto esposto, appare non superfluo ricordare i criteri indicati nell'Allegato V, Parte II, del D.Lgs.152/2006, al fine di evidenziare che sono tutti interessati ed assicurare che questo progetto **sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale**.

"*1. Caratteristiche dei progetti*

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- *delle dimensioni del progetto*
- *del cumulo con altri progetti*
- *dell'utilizzazione di risorse naturali*
- *della produzione di rifiuti*
- *dell'inquinamento e disturbi ambientali*
- *del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.*

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- *dell'utilizzazione attuale del territorio;*
- *della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;*
- *della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:*

  a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

g) zone a forte densità demografica;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;

i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- *della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);*
- *della natura transfrontaliera dell'impatto;*
- *dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;*
- *della probabilità dell'impatto;*
- *della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto*".

I cittadini:
Bartolomeo Lucarelli
Miriam Masciopinto
Giuseppe Mastronuzzi
Francesco Quarto
Alfonso Scioscia